

Introduzione

di *Teresa Manente*

La questione dei diritti e delle libertà delle donne è intrinsecamente legata al tema della violenza. È un assunto che ha fatto eco in tutta la comunità internazionale nella sua drammatica verità a partire dalla raccomandazione generale n. 19 del Comitato CEDAW che ha affermato per la prima volta l'equazione tra violenza e discriminazione: «la definizione di discriminazione comprende la violenza di genere, vale a dire, la violenza che è diretta contro le donne in quanto donne, o che colpisce le donne in modo sproporzionato. La violenza di genere che compromette o nullifica il godimento da parte delle donne dei diritti umani e delle libertà fondamentali conformemente ai principi generali di diritto internazionale o alle convenzioni sui diritti umani».

I dati parlano chiaro. La prima indagine statistica ufficiale condotta in Italia in materia risale al 2006 e tre sono i tipi di violenza misurati: quella fisica, quella sessuale e quella psicologica. Infine vengono rilevati i comportamenti persecutori (lo *stalking*), che incutono timore alle donne, perpetrati dall'ex partner al momento della separazione.

È stato intervistato un campione di venticinquemila donne, rappresentativo della popolazione femminile d'età compresa fra i 16 e i 70 anni. Le stime elaborate a partire da tale campione indicano che 6 milioni di donne nel nostro paese hanno subito almeno una forma di violenza fisica o sessuale (o entrambe), dalle più lievi alle più gravi, ripetutamente o come singolo episodio.

Dall'indagine è emerso che il 31,90% delle donne di età compresa tra i 16 e i 70 anni subiscono violenza fisica o sessuale durante la loro vita e il 14,3% delle donne che hanno o hanno avuto un *partner* – hanno subito nel corso della relazione o dopo la sua fine almeno una violenza fisica o sessuale dal marito, dal convivente o dal fidanzato.

Nel 2015 l'Istat ha proceduto a nuova indagine rilevando un incremento delle denunce, ma anche un aggravamento delle forme di violenza subite dalle donne.

I dati forniti dalle associazioni e dai centri antiviolenza confermano la prevalenza della violenza nelle relazioni di intimità, cioè perpetrata dai com-

pagni o ex compagni (oltre il 78% delle violenze segnalate ai centri di ascolto dedicati), anche se solo il 18,2% delle donne considera reato la violenza che subisce all'interno delle relazioni familiari ed oltre il 90% delle donne non denunciano le violenze subite. Tali dati trovano conferma anche in quelli forniti per ultimo dall' E.U.R.E.S: nel 2018 il 49,5% delle vittime degli omicidi volontari commessi in Italia si è registrato all'interno della sfera familiare o affettiva (163 su 329 vittime di omicidio totali): la percentuale più alta mai registrata in Italia. Di queste, il 67% è costituito da donne (109 vittime) a fronte di 54 vittime di sesso maschile (33%). L'ambito familiare arriva ormai a costituire il contesto omicidiario quasi esclusivo per le vittime femminili, visto che l'83,4% degli omicidi è costituito da 130 donne uccise nel 2018 da un familiare o da un *partner/ ex partner*.

È nella relazione di coppia (in essere o passata) che si consuma il maggior numero dei delitti: nel solo 2018 sono infatti 80 le vittime tra coniugi, ex coniugi o ex *partner*, pari al 49,1% degli omicidi in famiglia, costituite nel 91,3% dei casi da donne (73 in valori assoluti, contro 7 uomini, pari all'8,7%). L'andamento degli omicidi in famiglia nei primi 5 mesi del 2019 (rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente) segnala una nuova crescita del fenomeno (+10,3%, passando il numero delle vittime donne da 58 a 64), che arriva a rappresentare il valore record del 51,2% degli omicidi totali.

Il lavoro di questo libro muove dalla mia esperienza di attivismo femminista che parte dalla raccolta delle firme per la presentazione della legge di iniziativa popolare sulla violenza sessuale, proseguendo con la promozione, attraverso l'associazione Differenza Donna, dei centri antiviolenza quali motore di cambiamento della narrazione pubblica sulla violenza nei confronti delle donne e della politica del diritto in materia.

Come avvocatista penalista assisto nel processo penale donne che hanno avuto nella loro vita esperienza di violenza maschile. Questa scelta non è stata per nulla facile, sia sul piano politico sia su quello professionale.

Sul piano professionale, presentarsi in un'aula di tribunale come avvocatista della parte civile, venticinque anni fa, era una sfida continua: prevaleva infatti la cultura giudiziaria per la quale la vittima del reato, e quindi la sua rappresentante, è da considerarsi solo un'appendice della pubblica accusa, un intralcio alla giustizia penale.

La prima e più tangibile conseguenza di questa prospettiva è stata la violazione sistematica dei diritti fondamentali delle donne vittime di violenza maschile: le donne prive di una propria rappresentanza legale erano trascinate dai meccanismi procedurali, non solo non rispondenti alle loro esigenze e ai loro desideri, ma per di più afflittivi e discriminatori.

Sul piano politico, nell'ambito del movimento femminista rappresentare

e difendere le donne che decidono di denunciare, e quindi di usare il diritto penale come strumento di difesa dei loro diritti lesi dalla violenza di genere, mi ha collocato in una posizione di continua resistenza.

Il femminismo italiano, infatti, ha da sempre avuto una posizione fortemente critica del diritto, in particolare di quello penale. L'imperativo femminista era, ed è tuttora, cercare altrove la leva per sollevare il mondo e rivoluzionare i rapporti tra i sessi.

Condivido la critica, anzi da quella sono partita, ma non il suo esito, cioè non incidere sulle riforme legislative e sulla giurisprudenza: penso infatti che prendere parola nei luoghi di produzione del diritto, legislativo e giurisprudenziale che, a prescindere da noi donne, viene comunque mutato, applicato e sviluppato, ha avuto conseguenze concrete nella vita di ciascuna di noi e ha contribuito a modificare il piano simbolico dove si radica l'oppressione delle donne.

La dimensione processuale mi è apparsa quindi come contesto da abitare pienamente in quanto luogo di produzione, riproduzione e rafforzamento continui di quel simbolico che nutre l'oppressione delle donne. E d'altra parte non si può ignorare che, malgrado tutti i limiti del sistema, le donne negli anni sempre di più hanno scelto di accedere alla giustizia penale¹.

Prendere in mano i codici con competenza tecnica e responsabilità politica, termini nei quali intendo la pratica femminista del processo, ha consentito e consente a mio avviso di apportare una critica permanente alla struttura portante del sistema giuridico, ancora fortemente androcentrico a livello di diritto positivo così come sul piano dell'argomentazione e interpretazione, ma anche di "fare" diritto a partire dall'esperienza delle singole donne, operando un controllo socio-politico sul sistema processuale, i suoi attori (magistratura, avvocatura, polizia giudiziaria e dei soggetti ausiliari quali consulenti tecnici o assistenti sociali) e le prassi prodotte.

In cosa si traduce in concreto la pratica femminista del processo?

Per cominciare ad abitare il processo penale da femminista è stato necessario sostituire alla cornice usuale di esercizio della professione connotata da individualismo e protagonismo, concorrenza e logiche di mercato, una «trama di rapporti significativi che toglie dall'isolamento e dall'omologazione al modello maschile le donne che operano nel campo del diritto»².

¹Utile strumento per conoscere i dati in tema di violenza contro le donne è la piattaforma informativa tematica realizzata dall'Istat con il supporto del Dipartimento delle pari opportunità, consultabile all'indirizzo <https://www.istat.it/it/violenza-sulle-donne> (ultimo accesso 30 novembre 2017).

²LIBRERIA DELLE DONNE DI MILANO, *Non credere di avere dei diritti. La generazione*

La relazione primaria da cui sono partita è quella tessuta con le altre donne dei centri antiviolenza, tanto le operatrici quanto le donne accolte: nel centro antiviolenza ciascuna ha avuto e ha l'opportunità, nel confrontarsi con le singole storie delle donne e le loro richieste/necessità, di rileggere lo spettro delle proprie competenze alla luce dell'obiettivo di denuncia sociale della violenza, avviando un percorso di ridefinizione della modalità di agire nella dimensione pubblica (come avvocatata, psicologa, assistente sociale, ma anche storica, giornalista o antropologa), riconoscendosi reciprocamente e nello scambio continuo e collettivo il potere/la potenza di muoversi nella medesima direzione per produrre mutamento sistemico³.

All'interno di questa dimensione collettiva si è costruita la base per un'alleanza funzionale a imporre in ogni luogo del nostro agire pubblico «una presenza sessuata», anche attraverso la pretesa di declinare al femminile le qualifiche professionali: rafforzate dalla relazione politica tessuta nel centro antiviolenza, alcune di noi hanno cominciato a firmarsi e a presentarsi in aula come “avvocata”, scelta non scontata e non di rado accolta dall'ilarità non mascherata dei colleghi e dei magistrati⁴.

Fondamentale per la costruzione della relazione con le donne che richiedono di essere rappresentate è un incontro fondato sulla narrazione dell'esperienza della violenza così come della partecipazione processuale, confronto mai duale, ma sempre collettivo, ciò per rimarcare la politicità pure delle strategie difensive da dispiegare.

Per costruire queste relazioni sono partita dalla mia esperienza della pratica politica femminista: prima di tutto dall'idea di sorellanza, sperimentata nei termini di solidarietà orizzontale nel riconoscimento dell'oppressione patriarcale⁵, per poi approdare al concetto di “affidamento” così come proposto dalle giuriste che hanno contribuito allo storico volume

della libertà femminile nell'idea e nelle vicende di un gruppo di donne, Rosenberg & Sellier, Torino, 1987.

³ Si veda sul tema del potere e delle sue opportunità in termini di potenza e autorevolezza delle relazioni A. SIMONE, *I talenti delle donne*, Einaudi, Torino, 2014, pp. 72 ss.

⁴ Sul femminile delle professioni si rinvia allo storico A. SABATINI (a cura di), *Raccomandazioni per un uso non sessista della lingua italiana. Per la scuola e per l'editoria scolastica* (Commissione nazionale per la realizzazione della parità tra uomo e donna), Presidenza del Consiglio dei ministri. Direzione generale delle informazioni della editoria e della proprietà letteraria artistica e scientifica, Roma, 1986, p. 11.

⁵ Per una riflessione sull'idea di sorellanza e sulla sua attualità nei femminismi, si veda il ricco numero di DWF, *Una nessuna e centomila. Ancora sorelle?*, 3 (107) luglio-settembre, 2015.

Non credere di avere dei diritti della Libreria delle donne di Milano⁶.

Un'opportunità «trasgressiva» per cambiare il diritto «in pratica», l'affidamento si traduce in un reciproco scambio tra l'interesse dell'avvocata di fuggire la neutralità della professione e quello della donna parte in causa che sceglie fra sé e la giustizia la mediazione di un'altra donna⁷.

L'affidamento della donna parte in causa alla donna-avvocata così inteso è stato individuato già nel volume *Non credere di avere dei diritti*, come modalità della relazione che sovverte i criteri con cui i professionisti sono scelti e si confrontano tra loro: andando oltre i titoli professionali, l'affidamento tra donne rimanda infatti a competenze più profonde che chiamano in causa il «valore dell'esperienza femminile in un campo dove non era tenuta in conto»⁸.

Inoltre, alla logica della subalternità del cliente al professionista in ragione delle sue competenze tecniche, si sostituisce quella definita dal riconoscimento di reciproca autorevolezza determinata dal valore dell'esperienza, dell'una che agisce nel processo per conto dell'altra che ha vissuto la violenza.

Lo strumento attraverso il quale si dispiega la pratica processuale che parte dalle trame di relazione tessute tra donne è la presa di parola, quella delle donne parti in causa, ma anche quella delle avvocate, sia nella forma scritta degli atti difensivi sia nell'oralità, e delle operatrici dei centri anti-violenza in quanto testimoni 'esperte'.

Del silenzio delle donne che hanno fatto esperienza di violenza maschile si è già detto e scritto molto, ma non è inutile riprendere il tema dal punto di vista della sua importanza nella formazione della nostra cultura giuridica: arrivare a nominare la violenza nelle sue molteplici sfaccettature e portarla nei tribunali come «manifestazione dei rapporti di forza storicamente diseguali tra i sessi»⁹ è l'esito di un lungo percorso collettivo (condotto nello spazio del centro antiviolenza) volto a restituire a ciascuna donna il valore dell'atto di prendere parola sulla propria vita e la *ratio* dell'attività valutativa del giudicante, che ancora può veicolare nel dispositivo processuale antichi pregiudizi sessisti divenuti parametro legale di valutazione della testimonianza delle donne¹⁰.

⁶ LIBRERIA DELLE DONNE DI MILANO, *Non credere di avere dei diritti*, cit.

⁷ *Ivi*, p. 76.

⁸ *Ivi*, p. 76.

⁹ Si veda UN, *Dichiarazione delle Nazioni Unite sull'eliminazione della violenza contro le donne (DEVAW) del 20 dicembre 1993*, disponibile all'indirizzo <http://www.un.org>.

¹⁰ Il concetto romanistico impiegato per attenuare o annullare del tutto il valore della

Le singole donne, parti in causa nel processo, trovano rafforzamento dell'autorevolezza della loro narrazione negli atti difensivi delle avvocate che hanno cercato di riempire le fattispecie incriminatrici di contenuti corrispondenti concretamente a quanto vivono le singole donne costrette in una dimensione di sopraffazione, controllo e denigrazione, valorizzando come giuridicamente rilevanti anche la percezione soggettiva di quanto da loro vissuto: l'umiliazione provata, la perdita del senso del proprio valore, il sentimento di vergogna, la paura, il dolore, la sensazione di non avere più scelta rispetto alla propria vita e il proprio corpo, ma anche la rabbia, tutti elementi tradizionalmente ritenuti "spuri" e non significativi dinanzi al diritto che invece acquistano valore probatorio rispetto all'attendibilità della donna e danno arrecato dalla violenza maschile.

Alla parola scritta si è affiancato il dover agire con la presenza delle donne nelle aule dei tribunali (in una prima fase coincisa con i processi penali per violenza sessuale che ha avviato il dibattito sulla possibilità/opportunità di una legge di riforma sul tema), con l'obiettivo, da un lato, di non far sentire la donna parte lesa sola dinanzi al suo aguzzino, dall'altro, di esercitare un controllo sociale "di genere" sulla dinamica processuale, che non di rado si trasformava per le donne in una vera e propria gogna pubblica¹¹.

Da questa forma di partecipazione deriva direttamente la pratica attuale dei centri antiviolenza che non lasciano mai sole le donne quando sono chiamate a comparire in aula: in particolare in vista della testimonianza in sede penale, ma anche nelle udienze di separazione o dinanzi al Tribunale per i minorenni, le donne sono accompagnate oltre che dalla loro avvocatessa anche dalle operatrici dei centri antiviolenza in funzione sussidiaria rispetto alle lacune strutturali e organizzative degli uffici giudiziari: anche poco prima di entrare in aula per testimoniare, le donne corrono il rischio di essere intimidite dall'imputato o dai suoi familiari.

parola delle donne, e di ogni loro azione femminile è quello di *infirmas sexus*, che di volta in volta ha fondato trattamenti discriminatori e divieti, tra i quali la preclusione «di rivestire cariche pubbliche, di essere giudici, di assumere tutele, di *postulare nec pro alio intervenire*, cioè di esercitare l'avvocatura, di denunciare o accusare per taluni reati. Oppure ad escludere il dolo, e a giustificare talune scusanti per l'ignoranza del diritto, infine a rendere dubbia o non valida una testimonianza femminile». Così M. GRAZIOSI, *Infirmas sexus: la donna nell'immaginario penalistico*, in *Democrazia e diritto*, n. 2, 1993, pp. 99-143.

¹¹Non posso non citare il documentario *Processo per stupro*, di Loredana Rotondo, Prix Italia 1979, trascritto in M.G. BELMONTI *et al.*, *Processo per stupro*, Einaudi, Torino, 1980.

Alcune operatrici sono citate a comparire nel processo penale come testimoni. Questo ruolo è di grande trasformazione: tradizionalmente la violenza nella dimensione privata è quella ritenuta più difficile da provare, perché si consuma proprio al riparo da occhi esterni alla coppia.

Le operatrici dei centri antiviolenza sono presentate all'autorità giudiziaria sia come testimoni dirette della condizione psicofisica delle donne al momento in cui si sono rivolte al centro antiviolenza, sia come testimoni indirette, cioè depositarie della narrazione della donna della situazione di violenza vissuta. Le dichiarazioni così rese concorrono a supportare la testimonianza della donna parte lesa.

Infine, la presenza come avvocatata di parte civile, unica veste in cui la difensora della persona offesa dal reato può concretamente interloquire nella dinamica dibattimentale, serve a portare fonti di prova, esaminare i testi e sottoporre così la propria lettura dell'istruzione probatoria e la propria interpretazione delle norme da applicare al caso concreto: ciò ha significato sperimentare in concreto la posizione di "soggetto impreveduto"¹².

Ancora dieci anni fa la difesa degli imputati non lasciava neppure lo spazio fisico per la parte civile nel banco dei difensori: ricordo che prendere la parola significava togliere il microfono alle altre parti, esercitare i diritti e le facoltà, della persona offesa sebbene previsti dal codice di procedura penale del 1989, coincideva così con una sfida a una tradizione processuale che vedeva l'avvocata di parte civile un soggetto 'fuori luogo' cui si confaceva una presenza silente, argomentando in termini di legittimazione processuale limitata e di 'buon comportamento'.

La pratica femminista del processo ha prodotto diritto giurisprudenziale prossimo all'esperienza delle donne che decidono di adire l'autorità giudiziaria per difendere la loro libertà e riequilibrare il rapporto di forza costruito dalla violenza.

Grazie all'esperienza delle donne accolte dai centri antiviolenza è stato possibile denunciare le cattive prassi applicative che impedivano e impediscono l'accesso alla giustizia delle donne e costruire un percorso di riforme legislative coerenti con le esigenze concrete delle donne.

Dagli ordini di protezione (legge n. 154/2001) all'introduzione del reato di atti persecutori (d.l. n. 11/2009), fino alle modifiche apportate dalla legge n. 119/2013 a seguito della ratifica della Convenzione di Istanbul e con il d.lgs. n. 212/2015 di recepimento della direttiva 2012/29/UE e da ultimo dalla legge n. 69/2019.

¹²Nel senso che ci proviene da C. LONZI, *Sputiamo su Hegel. La donna clitoridea e la donna vaginale e altri scritti*, Scritti di Rivolta Femminile, Milano, 1978.

Un percorso non sempre lineare, dato il permanere di una visione paternalista alla base della risposta pubblica e una lettura ancora “emergenziale” del fenomeno che non consente di investire nel cambiamento culturale indispensabile per contrastare efficacemente i crimini di violenza di genere così come verificatosi anche con la legge n. 69/2019.

Questo volume, prodotto di un lavoro collettivo di analisi e di pratica processuale con le avvocate con le quali condivido l’esercizio della professione forense, intende delineare gli strumenti esistenti nell’ordinamento italiano che consentono alle donne, almeno astrattamente, il pieno accesso alla giustizia in modo coerente con gli obblighi internazionali e di diritto europeo. Lo sfondo di riferimento nel quale l’azione giudiziaria dovrebbe muoversi è infatti integrato ai sensi dell’articolo 117 Cost. dal diritto europeo e internazionale, così come ribadito dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 10959/2016.

Il sistema di norme positive e processuali in materia può ritenersi nell’insieme astrattamente idoneo ad assicurare una risposta giudiziaria adeguata con l’unica raccomandazione che proviene dagli organismi internazionali che il legislatore si faccia carico di un’opera di sistematizzazione delle disposizioni progressivamente introdotte dal 1996 a oggi per assicurare quella coerenza interna messa a rischio dalla stratificazione di riforme, di certo necessarie per dare attuazione alle direttive europee e alle convenzioni internazionali, ma depotenziate dall’assenza nel legislatore di una visione unitaria incentrata sulla promozione di un cambiamento delle relazioni.

Cornice nella quale si sviluppa la trattazione del libro è la Convenzione di Istanbul e ciò con l’obiettivo di promuovere negli operatori del diritto un approccio alle disposizioni legislative interne che assicuri il recepimento da parte della giurisprudenza di merito degli obblighi di “dovuta diligenza” codificati in sede internazionale così come ribadito dalle Sezioni Unite con la sentenza 29 gennaio 2016, n. 10959.

Tali obblighi sono illustrati nel primo capitolo, ricostruendo l’evoluzione del diritto internazionale pattizio, la giurisprudenza delle corti regionali di tutela dei diritti umani, il diritto dell’Unione europea.

Nel secondo capitolo sono approfondite le fattispecie incriminatrici che nel codice penale italiano puniscono le molteplici forme in cui si manifesta la violenza nei confronti delle donne.

Il capitolo terzo è dedicato agli strumenti di protezione da ulteriori violenze, che implicano sia la predisposizione di meccanismi di cooperazione tra le autorità giudiziarie, sia l’adozione di misure restrittive e ordini di protezione, misure di rafforzamento sociale ed economico.

Il capitolo quarto affronta il tema dell'accesso alla giustizia, inteso come diritto fondamentale multidimensionale che comprende una via di ricorso interno effettivo, la disponibilità di uffici giudiziari e la loro accessibilità, anche attraverso servizi specializzati, come i centri antiviolenza, la buona qualità dei rimedi predisposti dalla legge, meccanismi di controllo degli inadempimenti degli operatori giudiziari e rimedi attivabili dalle vittime, anche in caso di inerzia delle autorità statali.

Il quinto capitolo è dedicato, infine, al risarcimento del danno e al sistema di indennizzo nelle situazioni in cui i responsabili non possano o non vogliano adempiere ai loro obblighi risarcitori.

